



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

COPIA

DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA

Numero 7 del 26-02-19

Reg. generale 98

**Oggetto: UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE ALTRO COMUNE.
ART.1,COMMA 557 I. 30.12.2004 N°311**

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario N°3 del 03.07.2018 di attribuzione dell'incarico di Responsabilità Area Amministrativa al Segretario comunale Dott.ssa Frau Adalgisa fino al termine del mandato commissariale:

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario poteri di C.C. N°20 del 21.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione Commissario straordinario poteri di C.C. N°19 del 21.12.2018 di approvazione il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) periodo 2019/2021;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di G.C. n°4 del 05.07.2018 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e piano delle performance 2018/2020.

PREMESSO CHE:

- dal 01/10 /2018 un dipendente assegnato all'Area Amministrativa è assente;
- che è necessario garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio, che richiede la presenza di personale in possesso di professionalità ed esperienza tali ad assolvere a compiti e funzioni che non possono essere rinviati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 06.11.2018 con la quale è stato approvata l'integrazione del programmazione triennale delle assunzioni del personale;

PRESO ATTO che l'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 testualmente recita:

“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi

dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

VISTA la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez. I, n. 2141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che *“gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”;*

ACCERTATO quindi il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie, per cui in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale ed il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza con la quale conserva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTO altresì l'art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001, in base al quale *“gli impieghi pubblici non sono cumulabili... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;*

TENUTO conto che da costante interpretazione, l'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 è considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego e consente ad un dipendente pubblico di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

VISTA la Delibera n. 223/2012/ della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008 nonché Deliberazione n. 955 /2012/PAR;

ATTESO che la stessa Corte dei Conti ha altresì espresso pareri in base ai quali la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 integra una forma flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;

RICHIAMATA la propria Determinazione n°25 del 06.11.2018 di utilizzo della dipendente del Comune di Villaperuccio, Dr.ssa Manuela Marinangeli inquadrata nella categoria D1,

profilo professionale Istruttore part time, autorizzata a prestare servizio presso l'area amministrativa per mesi quattro per n. 12 ore settimanali decorrenti dal 09.11.2018;

VISTO che con nota prot.2042 del 22.02.2019 è stato richiesto al Comune di Villaperuccio il rilascio dell'autorizzazione alla dipendente Dr.ssa Manuela Marinangeli inquadrata nella categoria D1, profilo professionale Istruttore direttivo part time, a prestare servizio presso il servizio Amministrativo per mesi sei per n. 18 ore settimanali decorrenti dal 01.03.2019 fino al 31.08.2019;

Rilevato che la Dr.ssa Manuela Marinangeli dipendente del Comune di Villaperuccio, inquadrata nella categoria D1, profilo professionale Istruttore direttivo all'uopo interpellata, si è dichiarata disponibile a prestare servizio, in orario extra-ufficio presso questo Ente per una durata di ore 18 settimanali;

PRESO ATTO che, allo scopo, con nota prot. 2076 del 25.02.2019 l'ente di appartenenza ha concesso al suddetto dipendente regolare Nulla osta;

VERIFICATO che, con il conferimento del presente incarico, non sono superati i limiti di spesa fissati dalla vigente legislazione in materia di spese di personale e in materia di spese per contratti di lavoro a tempo determinato;

DETERMINA

DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI SERVIRSI, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), per il periodo dal 09.11.2018 al 28.02.2019, dell'attività lavorativa della Dr.ssa Manuela Marinangeli, C.F. MRNMNL78R50B354D, dipendente a tempo parziale e indeterminato del Comune di Villaperuccio, inquadrata nella categoria D1, profilo professionale Istruttore direttivo, da assegnare all'Area Amministrativa per n° 18 ore settimanali con decorrenza 01.03.2019 fino al 31.08.2019 ;

DI IMPEGNARE al capitolo 1021.00 € 6095,00 per competenze, al capitolo 1022.00 € 1930,00 per oneri e al capitolo 1021.50 € 750,00 per IRAP;

DI TRASMETTERE la presente all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza.

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio, è espresso parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Frau Adalgisa

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservo:

rilascia PARERE Favorevole

Lì 28-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Cogotti Rita

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 28-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Cogotti Rita

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.